

Relazione della IV Commissione permanente

ASSETTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE; URBANISTICA; ECOLOGIA;
ACQUEDOTTI; LAVORI PUBBLICI; VIABILITA' E TRASPORTI; CAVE E TORBIERE

(Seduta del 5 ottobre 2011)

Relatore di maggioranza: ENZO GIANCARLI

Relatore di minoranza: DANIELE SILVETTI

sulla proposta di legge n. 130

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 19 settembre 2011

NORME URGENTI IN MATERIA DI PASSAGGIO AL DIGITALE TERRESTRE

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 21 ottobre 2011)

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 21 ottobre 2011 ha esaminato la proposta di legge 130/2011 ad iniziativa della Giunta regionale concernente “Norme urgenti in materia di passaggio al digitale terrestre”;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Udita la proposta del relatore Luca Ceriscioli;

Vista la relazione di cui all'Allegato A, facente parte integrante del presente atto;

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL;

esprime parere favorevole

Il Presidente

Matteo Ricci

ALLEGATO A

La PDL 130/11 di iniziativa della Giunta della Regione Marche detta norme urgenti in materia di passaggio al digitale terrestre.

Come è noto Il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 6 e il 21 dicembre p.v., sarà interessato dal passaggio definitivo della diffusione televisiva terrestre dal sistema analogico a quello digitale, in continuità a quanto già avvenuto in diverse regioni.

Il progetto di legge, composto di tre articoli, al fine di agevolare tale passaggio, stabilisce per la installazione degli impianti tecnologici necessari, ovvero per la loro modifica, al posto della procedura prevista dall'articolo 3 della l.r. 25/2001, il rilascio da parte del Comune dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 87 del d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

Per le modifiche da apportare agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della legge che non comportano un aumento dei livelli di campo elettromagnetico viene introdotto, quale strumento di semplificazione al posto della suddetta autorizzazione, una comunicazione contenente una relazione tecnica contenente i dati radioelettrici aggiornati; comunicazione che è comunque soggetta “in ogni tempo” alla verifica per quanto di competenza comunale con il supporto dell'Arpam. Detta soluzione è adottata in quanto è da ritenersi che a seguito del passaggio al digitale la potenza emissiva dell'impianto si riduce rispetto a quella prodotta dal sistema analogico ad oggi utilizzato per la diffusione televisiva.

Sempre in tema di semplificazione e per evitare la duplicazione dei procedimenti la normativa proposta prevede anche l'esclusione degli impianti contemplati dalla stessa dalla verifica di impatto ambientale stabilita dalla l.r. 7/2004; ciò presumibilmente per il fatto che l'iter introdotto prevede già una valutazione da parte del Comune interessato e dall'Arpam.

La normativa proposta affida alla Giunta regionale il compito di disciplinare le modalità e i contenuti per la redazione della predetta comunicazione da inviare al Comune e all'Arpam, con deliberazione da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge.

Sarà altresì compito della Giunta regionale esprimere il parere sui piani nazionali di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 42, commi 7 e 8, del d.lgs. 177/2005.

In considerazione di quanto sopra descritto si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla proposta di legge, facendo comunque rilevare che il comma 3 dell'articolo 1 della proposta di legge stabilisce che l'autorizzazione unica è rilasciata anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti.

Testo proposto**Art. 1***(Autorizzazione unica)*

1. Al fine di agevolare il passaggio della diffusione televisiva terrestre dal sistema analogico a quello digitale, l'installazione nel territorio regionale di nuovi impianti per la diffusione televisiva in tecnica digitale, nonché le modifiche agli impianti esistenti, sono disciplinate dalle disposizioni che seguono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione).

2. Gli impianti previsti dai piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva in tecnica digitale, fermo restando quanto previsto dagli indirizzi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in merito a possibili localizzazioni fuori dagli stessi piani nazionali, sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), rilasciata dal Comune competente per territorio.

3. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela della salute, del territorio, dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali e in particolare quelle contenute nell'articolo 7 della l.r. 25/2001, l'autorizzazione di cui al comma 2 del presente articolo è rilasciata anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, sulla base del parere favorevole dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) in merito al rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e alla l.r. 25/2001.

Art. 2*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, i titolari degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che necessitano di adeguamento per il passaggio dal sistema di trasmissione analogico alla tecnica digitale, qualora le modifiche non comportino un aumento dei livelli di campo elettromagnetico, inviano al Comune interessato e all'ARPAM, entro sessanta giorni dall'assegnazione delle frequenze, una comunicazione contenente una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati. La comunicazione è sog-

Testo approvato dalla Commissione**Art. 1***(Autorizzazione unica)***Identico****Art. 2***(Disposizioni transitorie e finali)***Identico**

getta, in ogni tempo, a verifica da parte del Comune con il supporto dell'ARPAM.

2. Con apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la redazione della comunicazione di cui al comma 1.

3. Agli impianti di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale).

4. La Giunta regionale esprime il parere di cui all'articolo 42, commi 7 e 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), sentita la Commissione tecnica di cui all'articolo 11 della l.r. 25/2001.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

Identico